

## **Delib.U.P. 5 giugno 2007, n. 16.**

### **Determinazione trattamento economico strutture speciali in attuazione dell' *articolo 1 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.***

---

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 luglio 2007, n. 13.

---

L'ufficio di presidenza

Premesso:

che la legge regionale 19 aprile 2007, n. 8, pubblicata sul BURC del 30 aprile 2007 supplemento straordinario all'art. 1, sostituendo integralmente il terzo comma dell' *art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8*, disciplina le modalità di attribuzione del trattamento economico alle strutture speciali del Consiglio regionale.

che la norma in argomento dispone specificamente che il segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 dell' *art. 10 della L.R. n. 8/1996*, sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3.

Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell' *art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*.

Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine.

Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza.

In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

che, inoltre, il punto 2 della stessa norma prevede che ai componenti, ai supporti tecnici ed agli autisti delle strutture speciali, nonché ai collaboratori esperti dei Consiglieri, non può essere riconosciuta, a parità di funzioni svolte, alcuna differenza retributiva legata al possesso del diploma di laurea.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, inoltre, adotta tutti i provvedimenti necessari a introdurre una riduzione del 5 per cento degli importi delle indennità corrisposte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai collaboratori suddetti, prendendo a base di calcolo la retribuzione prevista in caso di possesso del diploma di scuola media superiore.

In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

che l' *art. 7 della L.R. n. 8/2007* ne dispone l'entrata in vigore il 1° maggio 2007 (giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione).

che l' *art. 10 della L.R. n. 8/1996* attribuisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la competenza a regolamentare e quantificare il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle Segreterie particolari ed alle strutture speciali.

Ritenuto dover procedere alla rideterminazione del trattamento economico da corrispondere con effetto dal 1° maggio 2007 ai componenti delle strutture speciali del Consiglio regionale.

Vista la *legge regionale n. 8/1996* e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Delib.C.R. 18 gennaio 2000, n. 400.

Visto il *D.Lgs. n. 165/2001* come modificato dalla *legge 15 luglio 2002, n. 145*.

Vista la *legge regionale 4 settembre 2001, n. 19*.

Vista la *legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*.

Vista la *L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

Vista la Delib.U.P. 21 maggio 2002, n. 126 recante: "Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti dell'U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. *Art. 51, 2° comma, L.R. n. 19/2001* e successive modifiche ed integrazioni".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture competenti ex *art. 4, legge regionale n. 19/2001* e successive modifiche ed integrazioni;

#### Delibera

- 
- Di modificare la Delib.U.P. 6 febbraio 2001, n. 17 (nella parte che disciplina il trattamento economico del personale addetto alle strutture speciali).
  - Di modificare la Delib.U.P. 22 maggio 2001, n. 89 limitatamente alla parte in cui richiama l' *art. 1-bis della L.R. n. 7/2001*.
  - Di confermare integralmente il contenuto della Delib.U.P. 20 giugno 2005, n. 17.
  - Di rideterminare il trattamento economico da corrispondere ai componenti delle strutture speciali del Consiglio regionale della Calabria secondo il seguente prospetto:

*L.R. 19 aprile 2007, n. 8 - Indennità strutture speciali, n. 17 1° maggio 2007*

	Indennità annua lorda al 30 aprile 2007 €	Indennità annua lorda dal 1° maggio 2007 €	Indennità mensile lorda dal 1° maggio 2007 €
Autista	30.217,89	28.707,00	2.392,25
Collaboratore Esperto	39.375,70	37.406,92	3.117,24
Componente e Supporto Tecnico con licenza media inferiore	24.968,62	23.720,19	1.976,68
Supporto Tecnico diplomato	28.855,29	27.412,53	2.284,38
Componente e Supporto Tecnico laureato	31.788,04	27.412,53	2.284,38
Segr. particolare e Resp. Amministrativo	70.279,43	44.672,79	3.722,73

- Di stabilire che ai componenti delle strutture speciali provenienti da pubbliche amministrazioni viene corrisposto il trattamento economico accessorio derivante dalla differenza tra la retribuzione complessiva attribuita al componente di pari categoria estraneo alla pubblica amministrazione e con le modalità di cui alla richiamata Delib.U.P. n. 17/2005.
  - Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano capienza nei rispettivi capitoli del bilancio del Consiglio regionale che presentano la necessaria disponibilità.
  - Di mandare la presente determinazione ai Settori Bilancio e Ragioneria e Risorse Umane per il seguito di competenza.
  - Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti *ex art. 4 della L.R. n. 19/2001*; ai sensi dell' *art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, non è soggetto a controllo e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
-